

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/630 DELLA COMMISSIONE**
del 16 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

						n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione del 28 marzo 2022					L 154	23	7.6.2022

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/630 DELLA
COMMISSIONE****del 16 febbraio 2021****che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti
da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica la
decisione 2007/275/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)***Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

1. i casi e le condizioni in cui i prodotti composti sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e i casi in cui detta esenzione è giustificata;
2. l'esecuzione di controlli ufficiali specifici sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «prodotto composto»: prodotto composto come definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
2. «prodotti composti a lunga conservazione»: prodotti che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate.

*Articolo 3***Prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo
frontaliere**

1. I seguenti prodotti composti a lunga conservazione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere:

- a) i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, a condizione che soddisfino le seguenti prescrizioni:

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

▼M1

- i) sono conformi alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
 - ii) tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono conformi all'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
 - iii) sono identificati come destinati al consumo umano;
 - iv) sono imballati o sigillati in maniera sicura; e
 - v) sono elencati nell'allegato del presente regolamento;
- b) i prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3.

▼B

2. Al momento dell'immissione in commercio, i prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1 sono accompagnati da un attestato privato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

▼B*Articolo 4***Controlli ufficiali sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere****▼M1**

1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all'articolo 3, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

▼B

2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in uno dei seguenti luoghi all'interno del territorio doganale dell'Unione:

- a) il luogo di destinazione;
- b) il punto di immissione in libera pratica nell'Unione;
- c) i depositi o i locali dell'operatore responsabile della partita.

3. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2017/625.

*Articolo 5***Modifica della decisione 2007/275/CE**

La decisione 2007/275/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è soppresso;
- 2) l'allegato II è soppresso.

*Articolo 6***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO

Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери (articolo 3)

In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell'Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.

Note relative alla tabella:

Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato» - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l'ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da «ex», tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери, salvo altrimenti disposto.

Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da «ex». Ad esempio, per quanto riguarda «ex 2001 90 65», non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontaliери per i prodotti riportati nella colonna (2).

Colonna (2) — Spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l'esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.

Codici NC	Spiegazioni
(1)	(2)
1704, ex 1806 20, ex 1806 31 00, ex 1806 32, ex 1806 90 11, ex 1806 90 19, ex 1806 90 31, ex 1806 90 39, ex 1806 90 50, ex 1806 90 90	Prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 1902 19, ex 1902 30, ex 1902 40	Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1

⁽¹⁾ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

▼ **B**

Codici NC	Spiegazioni
(1)	(2)
ex 1905 10, ex 1905 20, ex 1905 31, ex 1905 32, ex 1905 40, ex 1905 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 2001 90 65, ex 2005 70 00, ex 1604	Olive ripiene di pesce, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 2104	Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 2106	Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 2208 70	Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1